



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA TULLIO TEDESCHI
TEL. 0865 - 50753 FAX 0865 - 416391
E-MAIL: info@ordineavvocatiisernia.com

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D'UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

**Approvato nell'adunanza del 10.04.2014
(in vigore dall'11.04.2014)**

PREMESSA

La difesa di ufficio è una particolare e delicata missione che nasce dal cuore e da una mente libera e indipendente per la tutela dei diritti anche di persone mai conosciute.

FORMAZIONE E MODIFICHE DELLE LISTE

- 1) L'avvocato iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, che intende iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio, deve fare istanza scritta al suddetto Consiglio indicando il proprio domicilio, i numeri di telefono fisso e mobile, fax, e-mail e pec, ai fini della reperibilità. A tal fine, è necessario allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dal medesimo Consiglio o dalla Camera Penale territoriale ovvero dall'Unione delle Camere Penali di appartenenza, conseguita al termine di specifici corsi formativi.

In alternativa, l'istante dovrà dimostrare l'esercizio professionale in materia penale per almeno cinque anni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, quindi, delibererà l'iscrizione nel citato elenco, aggiornato almeno ogni tre mesi, qualora ricorrano i presupposti sopra indicati nonché l'assenza di sanzioni disciplinari.

TURNI, FUNZIONI,

DIRITTI, DOVERI E SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

- 2) I turni sono generati da un programma informatico secondo le modalità di cui all'art. 29, co. 4, att. c.p.p., in modo da assicurare trasparenza ed imparzialità di nomina.
- 3) Il difensore individuato in tal modo ha l'obbligo di prestare il patrocinio (art. 97, co. 5, c.p.p. e art. 11 codice deont. forense) e di adempiere con diligenza e puntualità all'incarico d'ufficio.
- 4) Egli può essere sostituito solo per giustificato motivo (art. 97, co. 5, c.p.p.) e qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non abbia nominato un sostituto, ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Autorità Giudiziaria, indicando le ragioni, tali da legittimare la sua sostituzione (art. 30, comma 3, att. c.p.p.).

Quando è richiesta la presenza del difensore, e quello di fiducia o di ufficio nominato ex art. 97, commi 2 e 3, c.p.p. non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato, il giudice designerà come sostituto, nel corso del giudizio, un altro difensore immediatamente reperibile tra quelli iscritti nel suddetto elenco (art. 97,

comma 4, c.p.p.), che ha il dovere di adempiere l'attività difensiva (art. 11 co.3 cod. deont. forense).

- 5) i difensori inseriti nei turni giornalieri hanno l'obbligo della reperibilità telefonica nell'arco delle 24 ore del proprio turno. I medesimi, inoltre, debbono presenziare alle udienze penali alternandosi equamente tra di loro nella medesima udienza. Qualora il difensore di turno si trovi nell'impossibilità di presenziare ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Autorità Giudiziaria (art. 30, comma 3, att. c.p.p.) nonché, tempestivamente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, che provvederà alla sua sostituzione, ex art. 97, comma 2, c.p.p.
- 6) Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico (art. 26 co.4 cod. deont. Forense) .
- 7) Il Difensore nominato di fiducia nel procedimento / processo penale deve avvertire tempestivamente con mezzi idonei il difensore d'ufficio titolare in atti (art. 46 co.4, cod. deont. Forense).
- 8) Nel corso del giudizio, nell'ipotesi di abbandono o rinuncia del difensore di fiducia ovvero revoca da parte dell'assistito, il giudice, ai sensi di legge, nominerà, all'imputato, il difensore di ufficio (titolare), che, in virtù del dovere di difesa (artt. 11 co. 3 e 49 co.1 cod. deont. forense) comunicherà all'assistito (assente o

contumace) -quando ciò sia possibile- la sua nomina e quant'altro sia utile per l'esercizio del diritto di difesa.

COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO

- 10) Il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito secondo le vigenti normative.
- 11) Ogni richiesta di pagamento o di liquidazione degli onorari dovrà, comunque, essere rispettosa dei fondamentali principi di colleganza, di decoro e di dignità professionale.

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI

- 12) Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto del presente Regolamento.
- 13) Il Consiglio dell'Ordine d'ufficio od anche su eventuale segnalazione, pone in essere quanto ritenuto utile e necessario per verificare il rispetto degli obblighi richiamati nel presente Regolamento
- 14) La violazione, senza giustificati motivi, da parte del difensore d'ufficio degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare e sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine.
- 15) La reiterazione, nell'arco di 12 mesi, di tre assenze ingiustificate che abbiano determinato la sostituzione ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio, e conseguentemente, di inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio, salva ogni valutazione di natura disciplinare.

- 16) In tal caso, il Consiglio, interpellato l'interessato che nel termine di 10 giorni potrà presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere personalmente sentito, verificata la violazione, potrà disporre un richiamo scritto ai doveri connessi alla difesa di ufficio.
- 17) Successivamente al richiamo di cui al punto 16, in caso di nuova inadempienza, potrà essere disposta la sospensione dai turni per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai nove mesi.
- 18) Nei confronti di chi abbia già subito un provvedimento di sospensione dai turni, la ulteriore reiterazione delle violazioni del presente regolamento potrà comportare la cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio e, a seguito di procedimento attivato ai sensi del precedente punto 16, la re-iscrizione non potrà avvenire se non decorsi due anni dall'ultimo provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE

- 19) Il presente regolamento, approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 10.04.2014 , entrerà in vigore l'11.04.2014.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente